



COMUNE DI CASSINO

03043

Provincia di Frosinone

COMUNE DI
CASSINO

Il Segretario generale – Servizio AA.LL.

- 03043 CASSINO (FR) - Tel. 0776/298474 ; Fax 0776/298417



C_C034 - - 1 - 2019-10-22 - 0057841

Prot. Generale n: **0057841**

P

Data: **22/10/2019**

Ora: **10.04**

Classific.:

Il Sindaco

AVVISA

che giusta deliberazione della Giunta Comunale n.437 del 21/09/2017 ad oggetto: “Rideterminazione delle procedure per l’affidamento degli incarichi professionali per la rappresentanza legale in giudizio. Approvazione del tariffario per gli incarichi di rappresentanza legale del Comune di Cassino e del relativo schema di convenzione tipo”, che si allega alla presente quale atto integrante e sostanziale del presente avviso, è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere alla costituzione di un elenco comunale di avvocati da cui attingere per la rappresentanza nei giudizi legali;

Pertanto tutti i professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco comunale degli avvocati, sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale dal quale si evinca l’esperienza nel ramo di specializzazione indicato.

Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco, gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Godimento dei diritti civili e politici;
- b) Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) Assenza di conflitto di interessi con l’Ente;
- e) Assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza nell’interesse dell’Ente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato dai richiedenti l’iscrizione.

Resta peraltro salva la facoltà dell’Ente di procedere agli opportuni controlli.

Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa ed i curricula di ciascun componente.

Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso da indicarsi nell’oggetto dell’istanza:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO


Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

L’istanza deve essere presentata al protocollo generale di questo comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/11/2019.

Cassino, 22/10/2019



Il Sindaco
Dot. Enzo Salera



Comune di Cassino

Provincia di Frosinone

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/09/2017 DELIBERA N. 437

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 16,30 presso la sede comunale nell'apposita sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi per le vie brevi, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg:

		Pres.	Ass.	
1	Carlo Maria D'Alessandro	SÌ	/	Sindaco
2	Carmelo Geremia Palombo	/	SI	Vice Sindaco
3	Ulderico Schimperna	SÌ	/	Assessore
4	Paola Verde	/	SI	Assessore
5	Papa Beniamino	SI	/	Assessore
6	Nora Noury	SÌ	/	Assessore
7	Dana Tauwinkelova	SI	/	Assessore
8	Leone Benedetto	SÌ	/	Assessore

I presenti sono n. 6 - Assenti n. 2 (Palombo e Verde).

Assume la presidenza il Sindaco: Ing.. Carlo Maria D'Alessandro.

Assiste il Segretario Generale: Avv. Lorenzo Mariano Norcia

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

N. 437 21/09/2017	RIDETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO. APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO PER GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI CASSINO E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO.
----------------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del prescritto parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione;

PREMESSO:

- che il Comune di Cassino, pur avendo previsto nella propria dotazione organica un Ufficio legale con Avvocatura Comunale, è, allo stato, privo di un Ufficio Legale con Avvocatura interna, per cui è impossibile per questo Ente resistere od agire in giudizio con risorse umane interne all'Ente;
- che pertanto sussiste la necessità di procedere al conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti esterni ogni qualvolta l'Ente debba resistere o agire in giudizio, salvo i casi di opportuna valutazione alla costituzione in giudizio di persona e senza l'assistenza e la rappresentanze di legale abilitato, ove possibile ed autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale;
- che per procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente è necessario approvare una deliberazione di competenza della Giunta Comunale che autorizzi l'azione giudiziaria, ed autorizzi il Sindaco a designare l'Avvocato di fiducia del Comune, al quale, il Dirigente dell'Ufficio Affari Legali ed Avvocatura determinerà il compenso sulla base dei parametri da approvarsi con la presente deliberazione, sottoscriverà la convenzione stessa e con propria determina conferirà incarico professionale con presa d'atto della relativa convenzione stipulata tra le parti; al Legale di fiducia come sopra individuato ed incaricato il Sindaco pro-tempore conferirà, poi, il mandato ad litem mediante sottoscrizione della correlata delega ai sensi della legge forense;
- che ove si renda necessario fornire al legale designando notizie ed argomentazioni specifiche inerenti fatti, atti, notizie e motivazioni che potrebbero determinare un eccessivo rischio di fuorviante anticipazione di linee difensive in violazione del principio della *par conditio inter partes* davanti al Giudice, la deliberazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio ed autorizzazione al conferimento di incarico al legale individuato dall'Organo Deliberante potrà essere integrata da una relazione difensiva segregata fino all'esito del processo, che, sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Generale, sarà depositata, previa visione da parte dell'Organo Deliberante, in busta chiusa e sigillata nel fascicolo originale dell'atto deliberativo, di cui una copia sarà fornita solo all'Avvocato difensore dell'Ente.

VISTA la legge 31.12.2012 n. 247 con cui, abrogando la legge 04.08.2006 n. 248, viene stabilita la "Nuova Disciplina dell'Ordinamento Forense" che all'art. 13 detta i nuovi principi per il Conferimento degli incarichi e per la determinazione dei compensi;

- che il citato articolo al comma 1) prevede anche la possibilità dell'incarico gratuito, mentre al comma secondo stabilisce che il compenso viene pattuito tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, ed i parametri previsti dal successivo comma sesto saranno utilizzati solo in caso di mancata determinazione dei compensi con atto scritto tra le parti;
- che il comma 4°) del medesimo articolo 13 ripristina il divieto del patto di quota lita, ma lo identifica nel divieto di prevedere che il compenso possa essere rappresentato dalla cessione in tutto od in parte del bene oggetto della prestazione o della ragione di lite;
- che, invece il successivo comma quinto stabilisce che comunque, nel rispetto del principio della trasparenza, l'intero costo della prestazione professionale sia distinto nelle singole voci di *oneri, spese (documentali e forfettarie) e compenso professionale*;
- che il comma terzo stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera, può essere articolata per le singole fasi o prestazioni e può prevedere anche una percentuale sul valore di cui possa gratificarsi il professionista per il risultato raggiunto in relazione al beneficio che il Comune committente ritiene di ottenere dal contenzioso.

VISTO il D.L. n. 01/2012, convertito nella legge n. 27/2012, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività che all'art. 9 esplicitamente dispone la immediata abrogazione delle tariffe professionali con cui venivano disciplinati e regolamentati i compensi spettanti per le professioni ordinistiche.

VISTO il D. M. n. 55 del 10 marzo 2014 approvato dal Ministero della Giustizia con il quale, abrogato il D. M. n. 140 del 20.07.2012, all'art. 1 stabilisce che le tabelle dei parametri forensi allegato allo stesso decreto, costituiscono determinazione del compenso professionale quando all'atto dell'incarico o successivamente non ne sia stato predeterminato il compenso in forma scritta o che comunque esso compenso non sia stato determinato consensualmente tra le parti, oppure quando debba procedersi alla liquidazione di prestazioni rese nell'interesse di terzi, per cui esse tabelle sono meramente indicative e suppletive rispetto ad eventuali diverse pattuizioni intercorse tra le parti in sede di conferimento dell'incarico stesso.

CONSIDERATA la necessità di determinare in via amministrativa delle tariffe di massima alle quali poter poi far riferimento in sede di conferimento di incarico anche al fine di evitare che per il singolo contenzioso si possa alimentare il sospetto di favoritismi o disparità di trattamento tra i diversi professionisti di volta in volta designati ai fini del conferimento di incarico.

RITENUTO:

- che i singoli compensi siano stabiliti sulla base delle tabelle riportate nell'allegato "A" costituenti la base dell'incarico stesso, ma che, con specifica motivazione, essi compensi siano suscettibili di modificazione in aumento o in diminuzione di una percentuale massima cumulativa del 15%, a seconda del grado di istruttoria del contenzioso curata dagli Uffici Comunali addetti, dall'importo del contenzioso oggetto di incarico, dal grado di difficoltà o peculiarità processuale specifica dell'incarico stesso, dai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal Comune, dell'eventuale urgenza della prestazione, dal grado di raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione al momento della approvazione della determinazione di conferimento di incarico;
- che in relazione alla difficoltà o peculiarità dell'incarico è anche possibile determinare, in sede di autorizzazione alla costituzione in giudizio, l'obiettivo che si prefigge l'Amministrazione deliberante, attribuendo al raggiungimento di esso anche una motivata valutazione che possa, all'esito, comportare l'attribuzione di un premio di avvenuto raggiungimento dell'obiettivo predeterminato in sede di designazione dell'incarico, entro parametri minimi e massimi prefissati nella presente deliberazione, ma da motivarsi in sede di deliberazione dell'incarico e di valutazione della peculiarità e difficoltà dell'incarico professionale, senza che tale pattuizione possa rientrare nel divieto di patto di quota lite originariamente previsto dall'art. 2233, comma 3° del C.C., attesa anche la rimodulazione normativa introdotta dall'art. 13, comma 4°, della legge n. 247/2012 e dal citato D. M. n. 140/2012;
- che ove l'Organo Deliberante ritenga di dover predeterminare tale premialità di attiva e straordinaria condotta processuale difensiva da parte del legale, ne specificherà l'obiettivo, l'incidenza del suo avvenuto raggiungimento ed il limite massimo di eventuale compenso aggiuntivo che l'Ente si impegna a riconoscere in relazione al risultato pratico conseguito dal Comune, ai sensi della novella legislativa di cui al comma 4, dell'art. 13 della legge n. 247/2012, che, pur ribadendo (comma 3) il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 1261 e conseguente nullità ex art. 2233 del C.C., consente un maggiore compenso al legale nel caso in cui l'obiettivo conseguito dal CARA sia di rilevante entità economica;
- che l'importo dell'eventuale premialità di cui al precedente paragrafo, non costituente formale impegno di spesa per mancanza del requisito della certezza della spesa, sarà assunto solo a seguito di deliberazione di Giunta Comunale che motivi l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo e quindi autorizzi il funzionario responsabile alla assunzione di apposito impegno di spesa, atteso che senza tale qualificata presa d'atto dell'organo giuntale nessun altro soggetto potrà valutare l'avvenuta concretizzazione della condizione legittimante la premialità;
- che, in caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda o della costituzione in giudizio o altra forma equivalente, il compenso dovuto all'avvocato sarà obbligatoriamente decurtato di ogni prevista premialità, della eventuale deliberata maggiorazione percentuale per particolare peculiarità ed il conseguente residuo compenso sarà ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma della deliberazione di incarico in relazione alla tabella al seguito;
- che, alla luce di quanto sopra, è opportuno determinare una griglia di livelli tariffari predeterminati come da allegata tabella intitolata **Tariffario per gli incarichi di rappresentanza legale del Comune di Cassino**;
- che gli importi previsti nella presente Tabella dei compensi sono riferibili al solo incarico parziale davanti al singolo Giudice, mentre ove esso incarico costituisca prosecuzione per altro grado di giudizio o davanti ad altro giudice, con lo stesso atto, o con atti separati e successivi, oppure ove l'incarico sia plurimo il compenso finale sarà ridotto in funzione della parziale unicità della istruttoria e studio dei fatti di causa e per omogeneità della materia del contendere;
- che il premio di avvenuto raggiungimento dell'obiettivo prefissato, da motivare e quantificare nella relazione riservata, essendo esso prevedibile solo in caso di procedure contenziose di particolare difficoltà o rilevanza, deve essere determinato in maniera esplicita in delibera o nella detta relazione difensiva e la sua corresponsione, anche di importo inferiore al premio deliberato, deve essere preceduta da apposita deliberazione della Giunta Comunale, che, valutato il vantaggio, anche non economico, per l'Ente, determina l'effettivo compenso premiale da corrispondere, previa determina di specifico impegno di spesa da parte del Funzionario Responsabile;
- che in relazione agli oneri accessori e spese rimborsabili, le stesse sono riportate nella allegata tabella intitolata **Rimborso spese ed Oneri**, per cui non saranno ammissibili altre e diverse voci di oneri accessori e/o spese a qualunque titolo imputabili.

RITENUTO, altresì di approvare anche la convenzione tipo alla quale, salvo giustificati motivi espressi, il Sindaco pro-tempore si atterrà nel conferire l'incarico autorizzato dall'Organo deliberante e che il professionista incaricato sottoscriverà per accettazione dell'incarico stesso.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore proponente, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – T.U. in materia di ordinamento degli enti locali e l'attestazione dello stesso che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (All. 1);

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che il compenso professionale spettante al professionista da individuarsi come difensore dell'Ente a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio o attivazione del procedimento giudiziale dall'Organo Deliberante, ed al quale con le procedure in narrativa esplicitate sarà conferito incarico professionale e mandato *ad litem*, per l'intera attività di rappresentanza e patrocinio in giudizio, viene determinato in base ai livelli tariffari stabiliti nel **Tariffario per gli incarichi di rappresentanza legale del Comune di Cassino** denominato all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, che viene approvato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 rimodulato, per estrapolazione, dal D.M. 10.03.2014 n. 55 del Ministero della Giustizia.
3. I compensi di cui al precedente punto 2. sono suscettibili della sole variazioni in narrativa descritte, previa adeguata motivazione, entro la percentuale massima del 15% e sono incrementabili con gli importi stabiliti nella allegata tabella intitolata **Rimborso spese ed Oneri**, che con la presente si approva, con esclusione di qualunque altra voce di spesa a qualunque titolo imputabile.
4. I compensi di cui al precedente punto 2. sono suscettibili, in casi eccezionali, di ulteriore variazione con una eventuale previsione di un premio di avvenuto raggiungimento dell'obiettivo prefissato, da motivare ed identificare nella deliberazione di autorizzazione ad agire in giudizio o nella relazione riservata, essendo esso invocabile solo in caso di procedure contenziose di particolare difficoltà, peculiarità o rilevanza, e deve essere individuato in maniera esplicita nella detta relazione difensiva, ed essere compreso tra un minimo dell'1% ed un massimo del 15% del compenso dedotto nella precedente tabella di cui al punto 2..
5. In caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda o della costituzione in giudizio o altra forma equivalente, il compenso dovuto all'avvocato sarà obbligatoriamente decurtato di ogni prevista premialità di cui al punto 4., della eventuale deliberata maggiorazione percentuale di cui al punto 3. ed il conseguente residuo compenso sarà ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma della deliberazione di incarico in relazione alla tabella di cui al punto 2..
6. Gli importi come sopra deliberati sono riferibili ad incarichi parziali, mentre ove l'incarico venga conferito, con lo stesso atto, o con atti separati e successivi, per più gradi del processo o per più processi, il compenso finale sarà ridotto in funzione della parziale unicità della istruttoria e dello studio dei fatti di causa.
7. Di approvare lo schema di convenzione tipo di incarico professionale per la rappresentanza legale, allegato alla presente e denominato allegato "B" stabilendo che il testo integralmente riportato nello stesso costituisce il testo base, suscettibile anche di lievi modificazioni o integrazioni, purché espressamente motivate, in sede di determinazione dirigenziale di conferimento del singolo incarico.

INDI, con separata votazione unanime ad esito favorevole, alla presente deliberazione vengono riconosciuti i requisiti dell'urgenza e della indifferibilità e quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TARIFFARIO PER GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI CASSINO

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia		55,00	160,00	180,00
2. Fase introduttiva del giudizio		55,00	160,00	200,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione		55,00	180,00	220,00
4. Fase decisionale		120,00	200,00	300,00
Totale		285,00	700,00	900,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	115,00	150,00	300,00	400,00	600,00	800,00
2. Fase introduttiva del giudizio	115,00	150,00	300,00	400,00	500,00	600,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	200,00	500,00	450,00	1.000,00	2.000,00
4. Fase decisionale	180,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
Totale	580,00	750,00	1.600,00	1.750,00	3.100,00	4.900,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	350,00	700,00	800,00	1.000,00	1.500,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	150,00	300,00	350,00	500,00	800,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	200,00	350,00	400,00	600,00	900,00
4. Fase decisionale	150,00	350,00	400,00	550,00	750,00	1.200,00
Totale	540,00	1.050,00	1.750,00	7.100,00	2.850,00	4.400,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	115,00	160,00	250,00	350,00	400,00	500,00
2. Fase introduttiva del giudizio	110,00	160,00	200,00	250,00	300,00	350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	160,00	200,00	600,00	650,00	700,00	800,00
4. Fase decisionale	200,00	300,00	800,00	900,00	950,00	1.300,00
Totale	585,00	820,00	1.850,00	2.150,00	2.350,00	2.950,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCALITAZIA

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	160,00	200,00	300,00	500,00	600,00	1.000,00	1.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	160,00	200,00	250,00	300,00	350,00	360,00	360,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	35,00	100,00	150,00	100,00	200,00	240,00	240,00
4. Fase decisionale	100,00	180,00	250,00	340,00	500,00	600,00	600,00
Totale	455,00	680,00	950,00	1.240,00	1.650,00	2.200,00	2.200,00

6. ATTO DI PRECETTO

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	120,00	150,00	180,00	200,00	250,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
compenso	300,00	700,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	200,00	250,00	300,00	500,00	700,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da Euro 0 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Fase di studio della controversia	150,00	200,00	300,00	300,00	400,00
Fase introduttiva del giudizio	200,00	250,00	250,00	250,00	300,00
Fase istruttoria	250,00	400,00	400,00	600,00	650,00
Totale	600,00	850,00	950,00	1.150,00	1.350,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	180,00	200,00	250,00	350,00	400,00	600,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	180,00	200,00	250,00	300,00	350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	180,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
4. Fase decisionale	100,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
Totale	580,00	880,00	1.050,00	1.300,00	1.500,00	1.850,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	200,00	250,00	350,00	450,00	620,00
2. Fase introduttiva del giudizio	90,00	150,00	180,00	200,00	300,00	350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	90,00	180,00	200,00	250,00	350,00	400,00
4. Fase decisionale	170,00	300,00	350,00	400,00	600,00	750,00
Totale	520,00	830,00	980,00	1.200,00	1.700,00	2.120,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	150,00	300,00	350,00	380,00	420,00	500,00
4. Fase decisionale	180,00	250,00	400,00	480,00	520,00	800,00
Totale	580,00	950,00	1.300,00	1.560,00	1.790,00	2.300,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	215,00	300,00	450,00	600,00	900,00	1.100,00
2. Fase introduttiva del giudizio	230,00	350,00	400,00	500,00	600,00	900,00
3. Fase decisionale	120,00	250,00	250,00	300,00	500,00	700,00
Totale	565,00	900,00	1.100,00	1.400,00	2.000,00	2.700,00

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	215,00	300,00	500,00	900,00	1.100,00	1.500,00
2. Fase introduttiva del giudizio	180,00	250,00	300,00	400,00	600,00	700,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	250,00	300,00	300,00	400,00	800,00
4. Fase decisionale	120,00	300,00	350,00	450,00	550,00	900,00
Totale	635,00	1.100,00	1.250,00	2.050,00	2.650,00	3.900,00

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. studio della controversia	250,00	350,00	450,00	250,00	250,00	400,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	400,00
2. fase introduttiva del giudizio	300,00	300,00		800,00	800,00	350,00	250,00	300,00	350,00	300,00	300,00	500,00	800,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	450,00	450,00	600,00			500,00	350,00	350,00	400,00	400,00	350,00	500,00	
4. decisionale	400,00	450,00		1.000,00	900,00	700,00	600,00	600,00	800,00	350,00	350,00	550,00	900,00
Totale	1.400,00	1.550,00	1.050,00	2.050,00	1.950,00	1.950,00	1.450,00	1.500,00	1.850,00	1.250,00	1.250,00	1.850,00	2.100,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	280,00	350,00	400,00	450,00	550,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	50,00	140,00	250,00	300,00	350,00	450,00
Totale	150,00	420,00	550,00	700,00	800,00	1.000,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase introduttiva	80,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
2. Fase di trattazione e conclusiva	200,00	300,00	350,00	450,00	550,00	650,00
Totale	280,00	450,00	550,00	700,00	850,00	1.000,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase introduttiva	120,00	250,00	300,00	350,00	400,00	500,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	65,00	150,00	200,00	250,00	300,00	400,00
Totale	185,00	400,00	500,00	600,00	700,00	900,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI

valore compenso	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	400,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00	da Euro 520.000,01 a Euro 2.600.000,00
valore	140,00	350,00	400,00	450,00	500,00	600,00	
compenso							

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00	da Euro 520.000,01 a Euro 2.600.000,00
Valore	150,00	250,00	350,00	450,00	550,00	650,00	2.800,00
1. Fase di studio della controversia	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
2. Fase introduttiva del giudizio	80,00	250,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	400,00	500,00	650,00	700,00	750,00	800,00
4. Fase decisionale	180,00	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
5. Fase cautelare	760,00	1.550,00	1.950,00	2.250,00	2.550,00	2.850,00	3.150,00
Totale							

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00	da Euro 520.000,01 a Euro 2.600.000,00
Valore	150,00	250,00	350,00	400,00	450,00	500,00	2.800,00
1. Fase di studio della controversia	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
2. Fase introduttiva del giudizio	80,00	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	150,00	250,00	350,00	400,00	450,00	500,00
4. Fase decisionale	180,00	250,00	350,00	450,00	500,00	550,00	600,00
5. Fase cautelare	680,00	1.050,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Totale							

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00	da Euro 520.000,01 a Euro 2.600.000,00
Valore	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	2.150,00
1. Fase di studio della controversia	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	250,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
4. Fase decisionale	100,00	150,00	200,00	300,00	350,00	400,00	450,00
5. Fase cautelare	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	1.950,00	2.300,00	2.650,00
Totale							

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
Valore	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	500,00
1. Fase di studio della controversia	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	500,00
2. Fase introduttiva del giudizio	50,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50,00	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00
4. Fase decisionale	150,00	300,00	350,00	400,00	400,00	450,00
5. Fase cautelare	100,00	200,00	250,00	250,00	350,00	500,00
Totale	500,00	1.050,00	1.350,00	1.550,00	1.800,00	2.200,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
valore	200,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	2.000,00
compenso	200,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	2.000,00

26. ARBITRATO

	da Euro 0,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
valore	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
compenso	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00

27. NEGOZIAZIONI ASSISTITE

	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.000,00	da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	da Euro 10.000,01 a Euro 20.000,00	da Euro 20.000,01 a Euro 300,00	OLTRE
valore	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	
compenso	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	

Rimborso spese ed Oneri,

- A) Spese - sono rimborsabili solo le spese generali e forfettarie entro il limite del 15% del compenso, oltre ad eventuale rimborso di contributo unificato e spese di registrazione, se anticipate dal Professionista nell'interesse del Comune e previa esibizione dei relativi titoli dimostrativi.
- B) Trasferta - sono ammissibili, a richiesta, i seguenti rimborsi spese di trasferta:
- 1) Per udienze presso uffici giudiziari del Distretto del Tribunale di Cassino o siti nella provincia di Frosinone non sono autorizzabili somme a titolo di trasferta;
 - 2) Per udienze presso uffici giudiziari della Corte di Appello di Roma sono autorizzabili rimborsi di €. 50,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili) per gli Uffici siti in Roma, Latina, Tivoli, Velletri; di €. 70,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili) per gli Uffici siti in Viterbo, Rieti e rispettive province;
 - 3) Per udienze presso uffici giudiziari siti nelle Regioni Campania, Molise, Abruzzo, sono autorizzabili rimborsi di €. 100,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili);
 - 4) Per udienze presso uffici giudiziari siti nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, sono autorizzabili rimborsi di €. 120,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili);
 - 5) Per udienze presso uffici giudiziari siti nelle Regioni Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, sono autorizzabili rimborsi di €. 150,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili);
 - 6) Per udienze presso uffici giudiziari siti nelle Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna sono autorizzabili rimborsi di €. 170,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili);
 - 7) Per udienze presso uffici giudiziari siti nella Comunità Europea sono autorizzabili rimborsi di €. 250,00 per ogni udienza utile svolta e fino ad un massimo di tre (documentabili);



COMUNE DI CASSINO

03043

Provincia di Frosinone

Servizio AA.LL.

Piazza A. De Gasperi, 25 - 03043 CASSINO (FR) - Tel. 0776/298309 ; Fax 0776/298434

C.F. 81000310607 P.IVA 00136230604

SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASSINO

Il giorno _____ presso la sede del Comune di Cassino, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

L'Avv. Lorenzo Norcia nella sua qualità di Segretario Generale e Dirigente F.F. del Servizio AA.LL. del Comune di Cassino, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

CONFERISCE

all'Avv. _____ del Foro di Cassino, con studio in Cassino, Via _____ n. _____, C.F.N. _____ P. IVA _____ con polizza RC professionale n. _____ stipulata con la Compagnia _____, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale, avverso l'Atto di _____

valore: _____

La presente convenzione professionale di incarico viene sottoscritta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale il Comune di Cassino è stato autorizzato ad agire in giudizio (in transazione extra-giudiziale) per la difesa delle proprie ragioni ed interessi in ordine ai fatti ed atti dedotti nel suddetto atto deliberativo di cui viene consegnata copia al legale incaricato. Per tutto quanto sopra sintetizzato, tra le parti costituite

SI PATTUISCE

1) che l'incarico concerne l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio (in procedura extra-giudiziale) del Comune di Cassino. A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale mandato ad litem o procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione;

2) l'incarico comprende, oltre alla difesa tecnico-legale, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio (in procedura extragiudiziale), di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli altri adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a

tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Qualora sia possibile esplicitare domande riconvenzionali il legale, ove non già dedotto in deliberazione di autorizzazione, ne informa il l'Ufficio Affari Legali ai fini anche delle maggiori spese di contributo unificato. Ove si evidenzi la necessità o la opportunità di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, l'Avvocato ne informa con ogni urgenza l'Ufficio Affari Legali, per le conseguenti determinazioni. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne giudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale;

3) la facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione stessa e, previa autorizzazione, curarne le procedure di avvio e di conclusione nel rispetto delle direttive ricevute;

4) l'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Al riguardo dichiara di non aver in corso comunione di interessi, rapporti d'affari specifici o di incarichi professionali, né relazioni di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità;

5) l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto n. 4);

6) nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione l'incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione, ivi compreso il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate;

7) le parti dichiarano che il compenso forfettario pattuito è quello stabilito con al determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico e precisamente €. per compenso omnia-comprensivo anche di spese generali, forfettarie e puntuali, IVA e CPA.; €., per trasferte; €. per rimborso contributo unificato, se dovuto; l'eventuale anticipazione delle spese di registrazione di sentenze o titolo equivalente, se effettuata dall'Avvocato per conto del Comune di Cassino, sarà rimborsata dal Comune a presentazione delle rispettive ricevute;

8) ove sia deliberato un compenso premiale per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, esso sarà liquidabile a parte, a motivata richiesta dell'Avvocato e previa deliberazione di Giunta Comunale sulla valutazione del prospettato raggiungimento dell'obiettivo stesso;

9) con la firma della presente convenzione l'Avv. _____ si obbliga espressamente a:

- a) non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne di pregressi;
- c) fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;
- d) non richiedere al Comune ulteriori somme a titolo di compenso per attività ulteriori eventualmente svolte rispetto a quella già preventivata di cui all'importo concordato;

10) in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore dell'amministrazione e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato ed incassato dal Comune, sarà attribuito al Professionista una volta divenuta esecutiva la sentenza o il provvedimento giudiziale cui inerisce, a titolo di compenso premiale.

11) oltre alle voci sopra riportate il Professionista null'altro potrà pretendere dall'Amministrazione.

Letto,
sottoscritto.

approvato

e

Il Dirigente F.F.
Avv. Lorenzo Norcia

Il Professionista
Avv. _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), D.Lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio) e D.Lvo 28/2010 (mediazione obbligatoria) in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE _____ con sede in Cassino, Via L. Tosti n. 38, nella persona dell'Avv. _____.

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.

11. Inoltre ai sensi del D.Lvo 04.03.2010 n. 28 La informiamo: 1. della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo), per le materie ivi regolate, nonché del procedimento di conciliazione istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate; 2. dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sia relativa a diritti disponibili in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio; 4. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ed in particolare della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità che sarà corrisposta all'Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Cassino, _____

Per accettazione il Professionista
Avv. _____

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Segreteria

Cassino, li _____

Il Redattore

Il Capo Settore

3
L'Amm.re proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;

CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti 6 a favore, 0 contrari e 0 astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

L'impegno è stato registrato al cap. _____ art. _____ del Bilancio _____

Cassino, li _____

SEGUE DELIBERA N. 437

Il Segretario Generale
Avv. Lorenzo Mariano Nercia



Il Sindaco
Ing. Carlo Maria D' Alessandro

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione / incaricato della pubblicazione certifica:

- Che copia della presente il giorno 29 SET 2017 è stata affissa all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 TU n°267/2000).
- Che la presente è stata inserita nell'elenco trasmesso via mail ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Cassino 29 SET 2017



Il Responsabile della Pubblicazione
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giovanni Lena

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi

Cassino

Il Responsabile della Pubblicazione/incaricato della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica :

- Che la presente è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs n.267/2000.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Cassino 29 SET 2017



Il Segretario Generale
Avv. Lorenzo Mariano Nercia

Copia della presente è stata rimessa, per i provvedimenti di competenza al Settore proponente ed ai Settori AREA SERVIZI LEGALI - UFFICIO PRESIDENZA C.C.